



## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 170 DEL 29/10/2020

**OGGETTO: STIMA VALORE IMMOBILE DESTINATO A LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO. AFFIDAMENTO IN HOUSE A TECNOSERVICECAMERE SCPA.**

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 86 del 01/10/2020, con la quale è stato dato mandato al Segretario Generale di attivare le procedure per la valutazione dell'immobile adibito a Laboratorio chimico merceologico;

VISTA la nota del 15/10/2020, prot. n. 12183, con la quale l'Ente ha richiesto un preventivo per le attività oggetto del presente provvedimento alla predetta società di sistema;

DATO ATTO che per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di commercio possono costituire ed avvalersi di organismi associativi, enti, consorzi e società;

ACQUISITA agli atti la nota n. 20982\_ST\_107751 del 27/10/2020 con la quale la società Tecnoservicecamere Scpa ha trasmesso la stima dei costi per prestazioni professionali riferite alla valutazione del più probabile valore di mercato dell'immobile in cui è inserito il Laboratorio Chimico Merceologico di proprietà della CCAA di Foggia, sito al Km. 2.200, Via Manfredonia, 71121 Foggia nella misura di € 2.876,83 esente IVA ed al netto del contributo Inarcassa del 4%;

RILEVATO che, dal punto di vista normativo, l'affidamento in argomento è ascrivibile all'istituto dell'affidamento "in house", così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO che, ai fini della rispondenza dei requisiti prescritti dall'art. 5 in capo alla società Tecnoservicecamere, si rileva che:

1. la società è interamente partecipata dalle Camere di Commercio Italiane e svolge la propria attività all'interno del sistema camerale al solo beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di adesione di soci privati (cfr. art. 5 comma 1 lett. b) e c);
2. le camere di commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo strutturale analogo a quello svolto sui loro servizi resi attraverso il sistema camerale (cfr. art. 5 comma 1 lett. a).

RILEVATO, altresì, che il combinato disposto delle norme in commento richiede, tra i necessari presupposti, l'iscrizione dell'Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l'A.N.A.C.;

VISTE, pertanto, le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

ATTESO che detto adempimento è assicurato da Unioncamere per tutte le Camere di Commercio (nota del 16/01/2018) unitamente all'iscrizione delle società in house che, per Tecnoservicecamere Scpa è stato eseguito, sempre da Unioncamere, con richiesta n. 7234 del 24 gennaio 2018, ID 142, e l'iscrizione è avvenuta con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 848 del 2 ottobre 2018;

CONSIDERATO, ulteriormente, che il comma 2 della norma richiamata stabilisce che *"le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house,*



*avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

VISTO il regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (cfr D.M. 17/06/2016); PRESO ATTO, dalla parametrizzazione dei corrispettivi previsti dalla normativa sopra richiamata per i medesimi servizi, della convenienza economica dell'affidamento rispetto agli standard prestazionali di riferimento, in atti d'ufficio;

RILEVATO che il ricorso alla società di sistema consente di beneficiare, tra l'altro, delle economie rinvenienti dalla condizione di socio ed estrinsecantisi, in sintesi, dal regime di esenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/72 e dalle attività di conguaglio poste in essere in sede di consuntivo della società medesima preordinate ad attribuire all'ente i costi effettivamente sostenuti per la prestazione di tutti i servizi resi nell'anno procedendo ad emettere contestuale conguaglio a tal fine;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), aggiornata con Delibera n. 556/2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (e, quindi, dall'acquisizione del CIG) “le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie;

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Antonio D'Apolito in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;

#### DETERMINA

1. di affidare alla società di sistema Tecnoservicecamere la stima dei costi per prestazioni professionali riferite alla valutazione del più probabile valore di mercato dell'immobile destinato a Laboratorio Chimico Merceologico di proprietà della CCIAA di Foggia, sito al Km. 2.200, Via Manfredonia, 71121 Foggia, in accoglimento delle condizioni di cui alla nota n. 20982\_ST\_107751 del 27/10/2020;
2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, nota del 27/10/2020, presente provvedimento di affidamento);
3. di impegnare l'onere pari ad 2.991,90, esente IVA e comprensivo del contributo Inarcassa del 4% con imputazione sul conto n. 111003, prenotazione di spesa n. 351/2020;
4. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016.



**CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA**

Visto per la regolarità amministrativa  
Il responsabile Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici  
(dott. Angelo Del Buono)  
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per la regolarità contabile  
Il responsabile Bilancio, Contabilità e Finanza  
(dott. Luigi Di Pietro)  
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

**II SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Lorella Palladino)  
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005